



## **COMUNE DI PELAGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
PATROCINI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27 NOVEMBRE 2025*

## TITOLO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1 - Oggetto e finalita'

---

1. L'Amministrazione comunale di Pelago allo scopo di assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali e culturali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche destinate allo svolgimento di attività e iniziative volte al progresso economico, sociale, culturale, ricreativo e religioso del territorio- stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, in ossequio a quanto previsto [dall'art. 12 della legge n. 241/1990](#) e s.m.i. che così testualmente recita: *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi"*.
2. E', altresì, oggetto del presente Regolamento la concessione di patrocinii per iniziative e manifestazioni di particolare rilievo sociale e prestigio per la valorizzazione del territorio comunale.

### Articolo 2 - Tipologie di intervento

---

1. Il Comune di Pelago promuove, incoraggia e sostiene, attraverso la concessione di patrocinii, contributi e vantaggi economici, le iniziative di enti pubblici e privati finalizzate a diffondere ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale, ricreativo religioso ed economico della comunità locale.
2. L'intervento dell'Ente, per le finalità oggetto del presente Regolamento, può concretizzarsi nelle seguenti tipologie:
  - a) **patrocinio:** consiste nel riconoscimento del valore e nell'apprezzamento attribuito dall'Amministrazione comunale ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e turistico promosse da soggetti pubblici e privati;
  - b) **contributo:** consiste nell'erogazione di denaro volta a sostenere interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico e meritevoli secondo i principi della legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
  - c) **vantaggio economico:** racchiude tutti quei benefici, diversi dalle erogazioni in denaro, che abbiano comunque un contenuto economico quali a titolo esemplificativo: uso gratuito, o a condizioni agevolate, di strutture dell'Ente per svolgere iniziative, fruizione gratuita di beni e servizi di proprietà comunale, agevolazione o esonero per il pagamento dell'imposta sulle affissioni di materiale pubblicitario e imposta per l'occupazione del suolo pubblico, collaborazione tecnica del personale comunale. Al vantaggio economico è comunque attribuito un valore all'atto della concessione, anche ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Beneficiari di cui al [D.P.R. n. 118/2000](#); nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

3. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, oltre alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, saranno in ogni caso soggette alla disciplina normativa in vigore alla data di presentazione della relativa istanza.

### **Art. 3 - Soggetti ammessi**

---

1. La concessione di patrocini, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione in favore di:
  - a) Enti pubblici per l'attività che gli stessi esplicano nell'ambito del territorio comunale;
  - b) Enti privati, Associazioni, fondazioni, imprese ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione;
  - c) Associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che effettuano iniziative e svolgono attività nell'ambito del territorio comunale a vantaggio dei cittadini. L'Associazione, ai fini del conseguimento dei benefici, deve risultare costituita da almeno sei mesi antecedenti la data della richiesta dell'intervento;
  - d) cittadini singoli o associati che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale (unicamente in presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto personale).
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta in favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici, presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
3. Sono, comunque, esclusi dalla concessione del patrocinio da parte dell'Ente tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale nonché quelli che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
4. A parziale deroga del comma 3, l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
  - c) a iniziative riguardanti promozione di libri, riviste, prodotti audiovisivi o del web.

### **Art. 4 - Settori di intervento**

---

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di patrocini, finanziamenti e benefici economici ai soggetti di cui sopra, nei limiti fissati dal presente Regolamento, sono i seguenti:
  - a) cultura e spettacolo;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico e turismo;
  - d) assistenza e sicurezza sociale;
  - e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali.

#### **a) Cultura e spettacolo**

Gli interventi del Comune a sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative sono diretti principalmente:

- ad attività ed iniziative tese alla valorizzazione delle opere d'arte, dei valori monumentali, storici e tradizionali, delle biblioteche, pinacoteche e musei e al recupero delle tradizioni storiche, sociali e culturali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- ad attività ed iniziative culturali ed educative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
  - ad attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
  - ad attività ed iniziative di organizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali e artistiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale;
  - a progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito del territorio comunale a mezzo di volumi, audiovisivi, compact disc e altri sistemi.

#### **b) Attività sportive e ricreative nel tempo libero**

I patrocini ed i contributi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative del tempo libero sono finalizzati principalmente al sostegno di:

- attività ed iniziative sportivo-amatoriali e delle attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero;
- attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;
- associazionismo ricreativo del tempo libero e dello sport;
- attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap;
- attività fisico-motorie e ricreative riservate a persone anziane;
- iniziative sportive quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale.

#### **c) Sviluppo economico e turismo**

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono rivolti in particolare:

- a sostegno dell'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili, sia che si tengano sul territorio comunale che al di fuori di esso, quando raccolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.

#### **d) Assistenza e sicurezza sociale**

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a sostenere iniziative e attività contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere;
- al sostegno, inserimento sociale e assistenza dei cittadini disabili;
- alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- a sostegno di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria;
- alla valorizzazione dei progetti promossi dalle forme organizzate del volontariato;
- al sostegno delle attività e delle iniziative rivolte a persone anziane.

#### **e) Attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali**

I patrocini ed i contributi del Comune per le attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali sono diretti in particolare al sostegno di:

- iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- iniziative di educazione ambientale;

- iniziative di documentazione e informazione sulle risorse naturali, sulla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali;
  - iniziative di recupero e ripristino di ambiti naturali promosse da Associazioni del volontariato e ambientaliste.
2. Per iniziative e manifestazioni, non comprese tra quelle previste nel presente Regolamento, organizzate nel territorio comunale, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, che presentano documentate caratteristiche d'urgenza e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato previo reperimento in bilancio della necessaria disponibilità e previa osservanza delle procedure previste nello stesso Regolamento.

## **TITOLO II - PATROCINIO**

### **Articolo 5 - Funzione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale**

---

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche iniziative che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.
2. La concessione del patrocinio, a titolo gratuito, non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.
3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
4. La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo comunale e la seguente menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Pelago".
5. Se richiesto l'iniziativa può essere pubblicizzata tramite i canali istituzionali dell'ente.
6. Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere trasmesso all'Ufficio comunale competente, prima della diffusione.
7. L'Amministrazione comunale può, in qualunque momento, revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa qualora ritenga che gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

### **Articolo 6 - Oggetto**

---

1. Possono essere oggetto di patrocinio pubblicazioni editoriali, prodotti multimediali (videocassette, audiocassette, cd, dvd, ...), iniziative e progetti specifici, di carattere sociale, culturale, scientifico, economico e sportivo ritenuti dal Comune di particolare significato per la promozione del territorio e correlati al perseguimento di interessi generali.
2. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico o sindacale;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatta salva la deroga di cui all'art. 3 , comma 4.;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

3. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, solo quando tali iniziative abbiano grossa rilevanza per la città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

### **Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande**

---

1. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore dell'iniziativa almeno n. 15 (quindici) giorni di calendario anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. La domanda, redatta secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (allegato a), deve sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione e dalla stessa dovrà risultare che il richiedente:
  - non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
  - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto [dall'art. 7 della L.2.5.1974, n. 195](#) e [dall'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659](#).Alla stessa istanza dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, la seguente documentazione:
  - a) una dettagliata descrizione dei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare;
  - b) copia statuto o atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune);
  - c) copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi [dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#)).
3. Gli Uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori del termini previsto.

### **Articolo 8 - Concessione del patrocinio**

---

1. La concessione del patrocinio, previa istruttoria svolta dall'Ufficio competente, è disposta con Direttiva della Giunta comunale, sentito l'Assessore competente, valutati i seguenti elementi:
  - a) promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune;
  - b) rilevanza dell'iniziativa con riferimento a obiettivi generali e funzioni dell'Ente;
  - c) particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
  - d) interesse dell'Ente alla realizzazione dell'iniziativa.

## **TITOLO III - PATROCINIO ASSOCIATO A BENEFICI ECONOMICI**

### **Articolo 9 - Oggetto**

---

1. La domanda di patrocinio può essere accompagnata da una richiesta di intervento economico dell'Ente sotto forma di sovvenzione, contributo, ausilio finanziario o vantaggio economico come definiti nell'art. 2, lettere b), c), d) ed e) del presente Regolamento.
2. E', infatti, esclusa la possibilità che la sola concessione del patrocinio consenta la fruizione automatica di detti benefici.

3. In tal caso si applica la disciplina dettata nel Titolo IV rubricato "Vantaggi economici" del presente Regolamento.

## **Articolo 10 - Competenza**

---

1. La richiesta di sostegno economico, da redigere conformemente all'allegato b) del presente atto, viene istruita dall'Ufficio competente, ai sensi della [legge n. 241/90](#) e s.m.i., e sottoposta all'esame della Giunta Comunale per le conseguenti determinazioni, acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati.
2. In caso di approvazione della proposta da parte della Giunta comunale, l'erogazione della sovvenzione, contributo o ausilio finanziario viene disposta con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio.

## **TITOLO IV – VANTAGGI ECONOMICI**

### **Articolo 11 - Criteri di erogazione**

---

1. Nella concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici di cui al precedente art. 2, lettere b), c), d) ed e), l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

**A) tiene conto della:**

- a) rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
- b) rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale e relativi ai settori di intervento;
- c) capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;
- d) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.  
Il criterio fissato al punto a) è requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza; i criteri di cui ai punti dal b) a d) vanno valutati nel complesso.

**B) dà la precedenza nell'ordine:**

- a) alle attività "*consolidate*", ovvero alle iniziative che, per la qualità dei loro programmi e per la loro continuità nel tempo, sono divenute punti di riferimento nel calendario delle manifestazioni culturali comunali a sostegno di iniziative promozionali in ambito culturale, turistico e di sviluppo locale;
- b) alle iniziative che, seppur promosse "*una tantum*", sono da considerarsi punti emergenti nel panorama culturale comunale vuoi per l'elevata e riconosciuta fama dei gruppi o dei relatori, vuoi per l'articolazione e l'originalità della programmazione;
- c) alle attività di tipo "*occasionale*";

**C) per le attività continuative valuta nell'ordine:**

- a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- b) il rendiconto delle spese e delle entrate;

**D) per le attività di tipo occasionale o per i singoli progetti valuta nell'ordine:**

- a) il livello di partecipazione;
- b) i soggetti raggiunti;
- c) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso;
- d) i contributi di enti pubblici o privati, le quote di iscrizione qualora si tratti di corsi o iniziative;

**E) a parità di condizioni è data preferenza in ordine di elencazione alle iniziative ed attività che abbiano la capacità di:**

- a) concorrere alla eliminazione di situazioni di bisogno, di emarginazione e al recupero sociale;
  - b) coinvolgere il mondo giovanile nelle forme della istruzione, della cultura, delle attività sportive, e ricreative del tempo libero;
  - c) affermare e promuovere a vari livelli i valori della pacifica convivenza tra i popoli, della democrazia e della libertà,
  - d) tutelare i diritti dei cittadini;
  - e) valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale;
  - f) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, culturale della comunità;
  - g) valorizzare e promuovere le attività produttive presenti nel territorio comunale;
  - h) promuovere e valorizzare l'immagine turistica della città.
2. La Giunta Comunale, con l'approvazione del bilancio di previsione individua le risorse economiche da destinare alla corresponsione di contributi economici disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 12 - Modalità e termini di presentazione delle istanze**

---

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, conformemente all'allegato b) del presente Regolamento, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. Le istanze (allegato B), accompagnate da una relazione illustrativa contenente il programma dettagliato dell'attività che si intende svolgere, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e/o Associazione e dalle stesse dovrà risultare che lo stesso:
  - non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
  - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto [dall'art. 7 della L.2.5.1974, n. 195](#) e [dall'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659](#);
  - ha preso visione del "Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi, sussidi e vantaggi economici" approvato con deliberazione di C.C. n. ----- del -----;
  - si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione suddetta, consapevole che, in caso contrario, sarà responsabile, a titolo personale, della restituzione, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
3. Le istanze, inoltre, dovranno essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione, sottoscritta dal soggetto richiedente:
  - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'organismo richiedente se presente. Tale documentazione va presentata solo dalle Associazioni – Enti – Comitati che inoltrano istanza per la prima volta; per chi ha già prodotto tale documentazione è sufficiente la dichiarazione che la stessa è già agli atti del Comune;
  - b) preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere;
  - c) indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili, di cui il beneficiario dovrà fare espressa menzione nella rendicontazione;
  - d) dichiarazione da cui risulti se siano stati richiesti e assegnati per l'attività svolta o per l'iniziativa prevista sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
  - e) consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso relativo all'attività per la quale si richiede la sovvenzione o il contributo;
  - f) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
  - g) idoneo materiale d'informazione;
  - h) copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi [dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#)).



4. La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento. In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini in quanto non preventivabile ed in presenza di un accertato interesse comunale, la Giunta municipale si riserva, con provvedimento motivato, di accogliere anche domande pervenute al di fuori dei termini indicati nel comma precedente.
5. L'istanza è mero presupposto per l'avvio del procedimento e, come tale, non vincola l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento.
6. L'Amministrazione comunale può comunque erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l'applicazione normativa delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 13 - Istruttoria e assegnazione contributi**

---

1. Le domande di contributo o altro vantaggio economico, inoltrate secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento, sono assegnate al Servizio interessato per la relativa istruttoria tecnica che si concluderà, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente. Nella fase istruttoria delle domande il Responsabile del procedimento:
  - a) valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio richiesto;
  - b) può richiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. In tal caso l'interessato dovrà adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni o entro quello inferiore indicato dal Responsabile del procedimento, pena la non ammissibilità al beneficio.
2. Le istanze ammesse sono trasmesse, alla conclusione dell'istruttoria, dal Responsabile del servizio interessato alla Giunta municipale per l'adozione della direttiva che dovrà, altresì, quantificare l'entità del beneficio economico secondo quanto previsto nel precedente articolo 2.
3. La valutazione delle richieste dei singoli soggetti proponenti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. In caso di concessione di sovvenzione, contributo o ausilio finanziario spetta al Responsabile del Servizio interessato la conseguente determinazione ad impegnare la spesa e la relativa liquidazione.
5. Dell'accoglimento dell'istanza e dell'ammontare del vantaggio economico deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del Responsabile del procedimento, entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione; entro 30 giorni deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.
6. L'erogazione della sovvenzione, contributo o ausilio finanziario avviene in misura pari al 50% a titolo di anticipo e per il restante 50% a titolo di saldo entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il contributo riconosciuto sia inferiore o uguale a € 1.000,00 l'erogazione verrà fatta in una unica soluzione al termine della realizzazione dell'iniziativa.
7. Le manifestazioni programmate dovranno tenersi, o comunque avere inizio, nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo. È fatta salva la specifica deroga riconosciuta dal provvedimento che assegna le provvidenze nel corso degli ultimi mesi dell'anno.

8. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

#### **Articolo 14 - Rendicontazione delle somme concesse**

---

1. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata assegnato il contributo economico, il legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione beneficiaria dovrà presentare, ai fini della liquidazione del saldo, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la documentazione di seguito indicata:
  - a) una breve relazione sul regolare e puntuale svolgimento dell'attività proposta;
  - b) il rendiconto della gestione dell'attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali etc.) a dimostrazione delle spese sostenute se presenti;
  - c) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires ai sensi del comma 2 art. 28 d.p.r. n. 600/73/tracciabilità (allegato C)
  - d) Dichiarazione esenzione DURC (Documento unico di regolarità contributiva) (allegato D).
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione il Responsabile del servizio competente provvederà all'erogazione del saldo dovuto.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato, o al massimo entro la fine dell'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa, può comporta, la decadenza dal contributo .
4. Nei casi contemplati [dall'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600](#) e s.m.i., recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata, qualora dovuta, la ritenuta d'acconto prevista da tale norma.

#### **Articolo 15 - Esclusione di responsabilità per l'Ente per le attività sostenute**

---

1. Il Comune resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari del sostegno economico e soggetti terzi.
2. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Il soggetto beneficiario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'iniziativa, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza della stessa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

#### **Articolo 16 - Obblighi dei beneficiari e verifiche dell'Ente**

---

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici è vincolata all'impegno del soggetto destinatario di utilizzarla unicamente per le finalità per le quali è stata accordata.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione si farà luogo alla revoca di quanto concesso ed al recupero totale o parziale, nelle forme previste dalla legge, della somme

erogata. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell'anno successivo dal soggetto di cui sopra.

3. Per effetto della concessione di benefici economici il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con il logo istituzionale e con la dicitura: " Realizzato con il concorso dell'Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico".
4. Spetta all'Amministrazione comunale, invece, verificare che:
  - l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
  - l'evento abbia avuto, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, un impatto favorevole sul contesto sociale del territorio;
  - le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

#### **Art. 17 - Limitazioni alla concessione di contributi**

---

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.
2. L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.

### **TITOLO V - PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

#### **Art. 18 - Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza**

---

1. Il Dirigente/Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dagli [artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013](#).
2. Il presente Regolamento, con il quale sono determinati, ai sensi [dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui l'Ente deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. E', altresì, obbligatoria e costituisce condizione legale di efficacia la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli atti di attribuzione di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario. I suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
4. I suddetti atti devono essere rispettivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".
5. Le informazioni sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili

informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

6. Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell'Ente, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'articolo successivo.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 - Osservanza delle procedure**

---

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizioni di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di vantaggi economici da parte del Comune.
2. Ai sensi [dell'art. 12 della legge n. 241/1990](#) e s.m.i., l'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure deve risultare dai singoli provvedimenti.

### **Articolo 20 - Contributi non previsti dal presente regolamento**

---

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi, comunque denominati, dovuti in virtù di leggi statali e/o regionali o previsti da atti costitutivi e da convenzioni.

### **Articolo 21 - Utilizzo dei dati personali**

---

1. Il trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni pervenute all'Ente avverrà esclusivamente nell'ambito e per i fini Istituzionali dell'ente in conformità alle disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 196/2003](#) e s.m.i.

### **Articolo 22 - Rinvio**

---

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si opera rinvio alle leggi vigenti in materia.
2. In tutti i casi in cui il presente Regolamento fa espresso riferimento a norme di rango superiore, il rinvio si intende di tipo dinamico ed automatico.
3. Qualora sopravvenissero norme di rango superiore contrastanti, il Consiglio comunale dovrà adeguare le disposizioni del presente Regolamento ai nuovi principi introdotti.

### **Articolo 23 - Entrata in vigore**

---

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.

## **Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali**

---

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

### **ALLEGATI**

Allegato a) - Istanza patrocinio;

Allegato b) - Istanza patrocinio associata a sovvenzione/contributo/ausilio finanziario/vantaggio economico ;

Allegato c) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires ai sensi del comma 2 art. 28 d.p.r. n. 600/73/tracciabilità

Allegato d) Dichiarazione esenzione DURC (Documento unico di regolarità contributiva)